

Ecc.mo TRIBUNALE DI CHIETI

Sezione Lavoro

Ricorso ex 414 c.p.c.

Per

il Sig. **FERRAZZA ANTONIO**, C.F. FRRNTN71T14G596H, nato a Piedimonte Matese (CE) il 14.12.1971 e residente in Alife, valle Forcolina, 19, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianni Emilio Iacobelli C.F. GNM63E17A783V che elegge domicilio pec ai rispettivi indirizzi e dichiarano di voler comunicazioni all'indirizzi: gianniemilioiacobelli@studiolegaleiacobelli.com, con studio in Roma, via Costantino, 4, giusta procura a margine del presente ricorso ,

ricorrente

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER l'Abruzzo, Viale IV Novembre, 2, 66100 Chieti CH, C.F. 93028190663, in persona del dirigente p.t., – tempore in carica, ope legis domiciliato c/o l'Avvocatura distrettuale dello Stato, Complesso monumentale di S. Domenico via Buccio di Ranallo, - l'Aquila - PEC: ads.aq@mailcert.avvocaturastato.it,

resistente

nonché

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara -“93028190663 – in persona del legale rapp.te ,Via Discesa delle Carceri 2 – Chieti ope legis domiciliato c/o l'Avvocatura distrettuale dello Stato, Complesso monumentale di S. Domenico via Buccio di Ranallo, - l'Aquila - PEC: ads.aq@mailcert.avvocaturastato.it,

resistente

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER l'Abruzzo, Viale IV Novembre, 2, 66100 Chieti CH, C.F. 93028190663, in



persona del dirigente p.t., – tempore in carica, ope legis domiciliato c/o l'Avvocatura distrettuale dello Stato, Complesso monumentale di S. Domenico via Buccio di Ranallo, - l'Aquila - PEC: ads.aq@mailcert.avvocaturastato.it ,

resistente

nonché,

nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia ATA, dell'Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara in cui il ricorrente risulta inserito, e per cui ha promosso domanda valida per gli anni 2021/2024, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso,

per

- il riconoscimento, previa disapplicazione per l'annullamento e/o la disapplicazione

del D.M. 50/2021, nonché del D.M 640/2017 e dell'art. 2 comma 6 del D.M. n. 235 del 1° aprile 2014, relativi alle domande di inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie per il personale A.T.A., nella parte in cui stabiliscono che *“Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se presentati in costanza di nomina”* e per il conseguente accertamento del diritto al riconoscimento del maggior punteggio corretto da attribuire al ricorrente pari a 6 punti per ogni anno di servizio militare prestato seppure non in costanza di nomina, e conseguente la rideterminazione/rettifica del maggior punteggio in virtù di titoli posseduti e/o servizi svolti per un totale, con riferimento agli anni 2021-2022 di **punti 13,60** con riferimento al profilo AA (assistente Amministrativo), **punti 12,30 con riferimento al** profilo AT (Assistente Tecnico) e **punti 12,60 con riferimento al** profilo CS (Collaboratore scolastico).

Premesso che:

1) il ricorrente, in data 23.04.2021 ha presentato domanda di conferma, nella III^, fascia delle graduatorie di circolo e di Istituto finalizzato alle supplenze temporanee per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ATA – profilo di Assistente



Amministrativo, triennio 2021/2024, ex D.M. n. 50 del 3 marzo 2021, per Istituti siti nella provincia di Chieti, in particolare l'I.S. CHIC838006 - I. C. CHIETI N.1; (cfr doc all. n. 1 e all. decreto 50/2021 n. 2)

2) in quanto già incluso nelle precedenti graduatorie, - avendo il ricorrente conseguito il diploma di maturità, nel lontano anno 1991, presso l'ITIS "G. Caso", Piedimonte Matese (CE) - - con riferimento ai profili di Assistente Amministrativo, (AT), Collaboratore Scolastico, (CS) e Assistente Tecnico (AT) , come previsto nella nota del Min. 9256/2021, il Sig. Ferrazza provvedeva ad inserire, nella domanda di aggiornamento, i titoli conseguiti successivamente alla presentazione della domanda di inclusione delle graduatorie di terza fascia relative al triennio (non già dichiarati) ; (cfr nota Miur all. n. 3)

3) ciò in quanto veniva previsto dall'amministrazione nella la suddetta nota che: *“Gli aspiranti già inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del precedente triennio di validità, fermo restando il possesso dei requisiti di accesso alla procedura in esame, dovranno presentare domanda di conferma nel caso in cui non abbiano conseguito nuovi titoli di valutazione rispetto al triennio precedente, mentre dovranno compilare la domanda di aggiornamento esclusivamente per le informazioni relative a titoli di cultura o servizi non dichiarati in precedenza”* (precedentemente l'aggiornamento s presentava con apposito modello denominato D3) ;

4) pertanto quindi il ricorrente, in aggiunta ai titoli e/o servizi già precedentemente dichiarati, (nel triennio precedente)¹, in assenza di servizio specifico e, avendo conseguito nel corso dell'anno 2020 :

- la certificazione informativa MICROSOFT - Livello MCDBA o

¹ - il diploma di maturità, nel lontano anno 1991, presso l'ITIS "G. Caso", Piedimonte Matese (CE) per un totale di 6 punti, già riconosciuti;
- certificazione informatica conseguita nell'anno 2020 pari a 0.3 punti con riferimento ai profili di AA (Assistente Amministrativo) e AT (Assistente Tecnico) e, 0.3 con riferimento al profilo di C.S. (Collab. scolastico)
- il diploma di dattilografia, conseguito nell'anno 2020 presso il COMUNE DI MAZZARRA' SANT'ANDREA in virtù del quale, solo con riferimento al profilo di Assistente Amministrativo il Miur gli ha riconosciuto un totale pari a 6 punti ;
- il servizio militare svolto nel corso degli anni 1992-1993, non in costanza di rapporto di lavoro (che, erroneamente, il MIUR valutava in 0,6 punti anziché 6); - (cfr doc estratto da Istanze on-line n. 4 e 4A – doc. servizio militare) , (cfr decreti e precedenti punteggi riconosciuti in graduatoria all. n. 4)



equivalente, nell'anno 2020,

- ed il diploma di dattilografia conseguito presso il COMUNE DI MAZZARRA' SANT'ANDREA (cfr domanda all. n. 1 e cert. titoli e servizi all. n. 5)

procedeva con la richiesta telematica di aggiornamento del punteggio in graduatoria, (III^ fascia), con riferimento triennio 2021/2024; (cfr decreti all. n. 5)

- 5) L'aggiornamento veniva effettuato anche nella speranza che il servizio militare, svolto non in costanza di rapporto di lavoro, (già precedentemente inserito), gli venisse riconosciuto integralmente nella misura di 6 punti per anno anziché 0,6. Tanto anche in virtù di copiosa giurisprudenza, da ultimo l'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 6581-21 del 10 dicembre 2021² e la Sent. della Corte di appello di Roma cfr all. n. 6) ;
- 6) Il ricorrente infatti, già precedentemente si era visto decurtare il punteggio di 5,4 punti (atteso che, il Miur non ha mai riconosciuto il punteggio pari a 6 punti per il servizio militare svolto non in costanza di rapporto di lavoro), ma non ha potuto, anche per motivi economici adire l'Autorità giudiziaria competente, tenuto conto che l'assenza di un ulteriore titolo informatico e la precedente presentazione della domanda in provincia di Caserta (stante l'altissimo numero di partecipanti), non gli dava la possibilità concreta, (a differenza di quanto potrebbe verificarsi nella Provincia di Chieti), di essere convocato per supplenze temporanee);³
- 5) Il ricorrente, in particolare, per il triennio 2021-2024 indicava, quali preferenze, le

² Il Consiglio di Stato ha così statuito: “ .. Considerato, all'esito di una deliberazione tipica della fase cautelare, che la Sezione ha già avuto di affermare con riferimento alle graduatorie ad esaurimento **«la valutabilità del servizio militare anche non in costanza di nomina purché svolto dopo il conseguimento del titolo di studio»** (Cons. Stato, sez. VI, 24 settembre 2021, n. 5196, che richiama altri precedenti della stessa Sezione e della Corte di Cassazione); che, pertanto, la domanda cautelare deve essere accolta, **con conseguente obbligo dell'amministrazione di adottare, nelle more del giudizio, atti finalizzati a riconoscere il servizio militare. P.Q.M. Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie, nei sensi di cui in motivazione, la domanda cautelare proposta con il ricorso indicato in epigrafe. ...”.**

1) Infatti, con riferimento al triennio 2017-2020, (stante il possesso del solo diploma unitamente al servizio militare svolto gli venivano riconosciuti, per tutti e tre i profili, solo 6,6 punti (6 per il diploma e , ingiustamente solo 0.6 per il servizio militare svolto anziché 6 punti cfr estratto Punteggio graduatoria Caserta profili AA, AT e Cs triennio 2017-2020 all. n. 6));



seguenti sedi (cfr domanda m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.5483689.23-04-2021

all.doc. 1):

CHIC80600P I.C. CASOLI "G. DE PETRA" CASOLI VIA SA N NICOLA, 34
CHIC80700E I.C. FOSSACESIA "P.D.POLLIDORI" FOSSACESIA PIAZZA FANTINI N.1
CHIC80800A I.C. LANCIANO "G. D'ANNUNZIO" LANCIANO VIA MASCIANGELO 5
CHIC809006 I.C. PAGLIETA "B. CROCE" PAGLIETA PIAZZA F. DE SANCTIS 4
CHIC81000A I.C. RIPA TEATINA M.BUONARROTI VIA N. MARCONE 40 CHIC811006 I.C.
CHIC812002 I.C. S.VITO CHIET.G.D'ANNUNZIO SAN VITO CHIETINO VIA MICHELANGELO 1
CHIC81300T I.C. TOLLO "N. NICOLINI" TOLLO VIA CASALE FELIZZI SNC
CHIC81400N I.C. CASTEL FRENTANO CASTEL FRENTANO VIA CAVALIERI VITTORIO VENETO, 1
CHIC816009 I.C. CASTIGLIONE M.M.- CARUNCHIO CASTIGLIONE MESSER MARINO VIA ISONIA N. 26
CHIC818001 I.OMNICOMPR."CIAMPOLISPAVENTA" ATESSA VIA DELLA STAZIONE N? 9
CHIC81900R I.C. BUCCHIANICO BUCCHIANICO VIA S. CHIARA, 70
CHIC82200L I.C. MIGLIANICO MIGLIANICO VIA M. ZANNOLLI, 35
CHIC82300C I.C. ORSOGNA ORSOGNA CORSO UMBERTO 1
CHIC824008 I.C. MONTEODORISIO MONTEODORISIO PIAZZA UMBERTO I,24
CHIC825004 I.C. PALENA-TORRIC. PELIGNA PALENA VIA FRENTANA,2
CHIC82600X I.C. QUADRI "B.CROCE" QUADRI VIA DELLA STAZIONE, N.64
CHIC82800G I.C. FRANCAVILLA "F. MASCI" FRANCAVILLA AL MARE VIA ZARA
CHIC83000G I.C. FARA FILIORUM PETRI FARA F.PETRI VIA SAN NICOLA 2
CHIC83400V I. C. VASTO "G.ROSSETTI" VASTO VIA BACHELET
CHIC83500P I. C. CHIETI N.2 CHIETI VIA ARNIENSE, 2
CHIC83600E I. C. CHIETI N.3 CHIETI VIA AMITERNO,150
CHIC83700A I. C. CHIETI N.4 LOC. CHIETI SCALO PIAZZA CARAFA
CHIC838006 I. C. CHIETI N.1 CHIETI VIA G.CARLO SPATOCCO, 46
CHIC840006 I.C. "MARIO BOSCO" LANCIANO VIA MARCONI N. 1
CHIC841002 I. C. MATILDE SERAO ORTONA N.1 ORTONA PIAZZA S.GIUSEPPE
CHIS019001 "DE TITTA - FERMI" LANCIANO VIALE MARCONI, 14
CHMM062004 I. OMNICOMPR N. DA GUARDIAGRELE - VIA G.FARINA 1
CHRH01000N G. MARCHITELLI VILLA SANTA MARIA VIA ROMA, 22 BIS
CHTA02000X IST. OMNICOMPR, "RIDOLFI - ZIMARINO " SCERNI C.DA COLLE COMUNE, 1.

6) In virtù di quanto sopra, con provvedimento dell'USP di Chieti la domanda di aggiornamento veniva valutata dall'Istituto Capofila, (CHIC838006) che, con riferimento al profilo di :

A. con riferimento al profilo di **Assistente Amministrativo:** riconoscendo il punteggio totale di **8,20** attribuendo (cfr doc all. 7)

- 6 punti per diploma conseguito e già riconosciuto;
- 0,60 per punteggio precedente, attribuito a fronte dei titoli e dei servizi dichiarati fino al 2014 (servizio militare)
- 0,60 per titoli culturali e certificazioni informatiche ;
- 1 punto per il conseguimento del titolo di dattilografia ,

COLLOCAVA IL RICORRENTE SOLO IN POSIZIONE 9082 ; (cfr doc all. n. 8)

* * * * *



B. con riferimento al profilo di **Collaboratore scolastico**: riconoscendo il punteggio totale di **6,90** attribuendo (cfr doc all. 7)

- 6 punti per diploma conseguito e già riconosciuto;
- 0,60 per Punteggio precedente, attribuito a fronte dei titoli e dei servizi dichiarati fino al 2014 (servizio militare)
- 0,30 per titoli culturali e certificazioni informatiche ;

COLLOCAVA IL RICORRENTE SOLO IN POSIZIONE 10182; (cfr doc all. n. 8A)

-

* * * * *

7) Tale punteggio veniva computato basandosi sui titoli sino a quel momento ottenuti, pari a 6 punti, e valutando il servizio militare di leva svolto, non in costanza di nomina, in soli 0,6 punti;

8) al ricorrente, pertanto, con riferimento a tutti e tre i profili ATA, di Terza fascia, per i quali ha fatto domanda di inserimento in graduatoria ai fini delle supplenze temporanee non è stato ingiustamente **riconosciuto il maggior punteggio in virtù del servizio militare svolto** che gli avrebbe consentito di ottenere un punteggio di gran lunga superiore rispetto a quello determinato dall'UP di Chieti

9) Ed infatti al ricorrente andavano riconosciuti 5,4 punti in più rispetto a quelli effettivamente riconosciuti ed in particolare con riferimento :

- Al profilo AA (assistente Amministrativo) : **punti 13,60**
- Al profilo CS (Collaboratore scolastico) : **punti 12,30**

10) Risulta evidente che, il mancato riconoscimento del punteggio effettivamente dovuto, ha arrecato (ed arreca) al ricorrente un grave nocumento in quanto lo stesso si è visto, (e si vedrà ancora), scavalcare nelle assunzioni a tempo determinato, da altro personale ATA con punteggio (di fatto) inferiore;



16) l'errato calcolo del punteggio effettivamente spettante al ricorrente comporta e comporterà, (anche tenuto conto della validità triennale delle graduatorie), certamente la mancata "chiamata" da parte degli Istituti scolastici prescelti in favore di personale con punteggio inferiore a quello effettivamente dovuto alla ricorrente;

16) basti pensare che, con riferimento al profilo di Assistente amministrativo e di Collaboratore Scolastico, nel caso in cui il Ministero competente avesse riconosciuto l'effettivo punteggio pari a sei punti per il servizio militare svolto il ricorrente sarebbe stato collocato, **in relazione all'età e/o carichi familiari, rispettivamente: (cfr doc all. n. 8 e 8a)**

- IN POSIZIONE 529 O QUANTOMENO IN POSIZIONE 584 CON PUNTEGGIO DI 13,60 (PROFILO AA)

- IN POSIZIONE 492 O QUANTOMENO IN POSIZIONE 501, CON PUNTEGGIO DI 12,30 (PROFILO CS),

CON EVIDENTI CONCRETE, MAGGIORI CHANCES DI POTER OTTENERE SUPPLENZE TEMPORANEE;(CFR GRADUATORIE 7A E 8 A ALL.)

17) **i Decreti ministeriali sono del tutto illegittimi e vanno ovviamente disapplicati** in quanto si pongono in contrasto con la normativa primaria ed in particolar modo con il comma 7 l'art. 485 del D.Lgs. 297/94, non abrogata, che riconosce una validità, a tutti gli effetti del servizio militare espletato. Norma a portata generale che, certamente non può essere oggetto di interpretazione alcuna, ancorché in pejus⁴; ed infatti, nel rispetto della gerarchia delle fonti, una fonte di rango inferiore, come è il Decreto ministeriale impugnato, non può derogare ad una norma di rango inferiore (in tal caso il D. Lgs 297/94) tenuto conto che la valutabilità del servizio in questione è comunque condizionata dal fatto che ragionevolmente il predetto servizio sia stato effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio necessario ai fini dell'inserimento della III fascia delle graduatorie ATA per cui vi è causa;

⁴ tra l'altro, già l'articolo 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata), aveva già espressamente riconosciuto il periodo del servizio militare come valido a tutti gli effetti.



18) per quanto consta al ricorrente, risulta che presso tutti gli Istituti scolastici si sta procedendo con le convocazioni di personale con un punteggio inferiore a quello effettivamente spettante al ricorrente e pertanto il Sig. Ferrazza ha interesse a vedersi riconosciuto il maggior punteggio in virtù dei titoli conseguiti ed il servizio prestato;

19) Si applica, al caso in esame, il CCNL comparto scuola ; (cfr doc all. n. 9)

In diritto si

OSSERVA

**1.VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 485, COMMA 7 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 16 APRILE 1994, N. 297;;
VIOLAZIONE DELL'ART. 52 DELLA COSTITUZIONE VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE DELL'ART. 20 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1986. N. 958.**

La disposizione di cui all'art. 2, comma 6, del D.M. 50/2021 e dei precedenti DD.MM. nn. 235/2014 e 640/2017 è illegittima e, pertanto va disapplicata perché in contrasto con norme di rango superiore.

Ed infatti la valutabilità del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge alla circostanza che detto servizio sia stato prestato in costanza di nomina ha apertamente violato norme di rango costituzionale e la conseguente normativa primaria vigente in materia.

Ed infatti, illegittimamente, il D.M. 50/2021 (in linea con i precedenti DM del 2014 e 2017) attribuisce ingiustamente 0,6 punti per ogni anno di servizio militare di leva svolto non in costanza di nomina (considerandolo come servizio generico svolto presso Amministrazione statale) e 6 punti per ogni anno di servizio militare di leva svolto in costanza di nomina.

Tanto è stato previsto dall'allegato A, punto A del DM 50/2021 secondo cui : *“A. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle*



amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva”;⁵

Ebbene tale disposizione, come da copiosa giurisprudenza , (da ultimo il CdS ord. 6581 del 10.12.2021) ha avuto modo di che **“ .. Considerato, all’esito di una deliberazione tipica della fase cautelare, che la Sezione ha già avuto di affermare con riferimento alle graduatorie ad esaurimento «la valutabilità del servizio militare anche non in costanza di nomina purché svolto dopo il conseguimento del titolo di studio» (Cons. Stato, sez. VI, 24 settembre 2021, n. 5196, che richiama altri precedenti della stessa Sezione e della Corte di Cassazione); che, pertanto, la domanda cautelare deve essere accolta, con conseguente obbligo dell’amministrazione di adottare, nelle more del giudizio, atti finalizzati a riconoscere il servizio militare. P.Q.M. Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie, nei sensi di cui in motivazione, la domanda cautelare proposta con il ricorso indicato in epigrafe. ..”**”

E diversamente non potrebbe essere.

Non a caso proprio per rispettare il disposto di cui all’art. 52 della Costituzione, secondo cui *l’adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, intesa come status del quale l’anzianità costituisce elemento integrativo”* (Cassazione civile, Sez. Lav. 1° settembre 1997, n. 8279), la legge ha sempre equiparato il servizio militare, prestato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento o al servizio scolastico, al servizio svolto.

⁵ Nel medesimo DM e, nelle note successive contenute nel DM 50/2021, è stato previsto , *(Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta. I periodi invece, per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni, non sono valutabili, con eccezione di quelli attinenti a situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo, maternità, servizio militare etc.), per le quali il tempo di conservazione del posto senza assegni è computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti. Son altresì valutabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridicamente al candidato a seguito di contenzioso con pronuncia definitiva favorevole).*



L'art. 77, comma 7, del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, come novellato dall'art. 22, della Legge 24 dicembre 1986, n. 958, nel disciplinare la ferma di leva e la conservazione del posto di lavoro, enuncia espressamente che "i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri, sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.

Tanto è stato pertanto previsto anche all'art. 485, comma 7, del D.Lgs.vo 16 aprile 1994, n. 297, rubricato Testo Unico della Pubblica Istruzione, nel regolamentare il riconoscimento del servizio ai fini della carriera afferma che "il periodo di servizio militare di leva o per richiamo civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti".

Tale principio è stato ribadito più volte da copiosa giurisprudenza di merito, da ultimo anche dalla Corte di Appello di Roma, con Sent. n. 1350/2020 per la parte in cui (con riferimento al medesimo articolo del precedente DM) , ha affermato che : *"devono essere disapplicate le disposizioni di cui al D.M. n 235 del 1.4.2014, art. 2 comma 6, che impediscono la valutazione del servizio militare richiesta dal ricorrente, in considerazione della portata assolutamente generale, non connotata da limitazioni di sorta, del comma 7 dell'art. 485 del d. lgs.n. 297/94, che prevede che il servizio militare prestato dopo il conseguimento del titolo di studio indis pensabile per l'accesso all'insegnamento deve essere valutato anche per la costituzione delle graduatorie, nonché dell'orientamento del giudice amministrativo formatosi in materia (v. Tar G****o n. 6421/08, Tar Sardegna, n.74/06, Cons. Stato n. 2650/03 e n . 982/97)". (Sent. Corte di Appello di Roma S. n. 1350/2020 all. n. 5)"*

Sebbene la giurisprudenza consolidata negli anni risulti essere granitica, l'Amministrazione resistente non ha mai provveduto alla rettifica del punteggio e, considerate le innumerevoli diffide inoltrate e mai riscontrate, parte ricorrente è costretto ad adire codesto On.le Tribunale.

Sia l'art. 485 comma 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 che le precedenti



norme di rango legislativo, nello stabilire la “validità a tutti gli effetti del servizio militare e del servizio civile”, anche se non prestato in costanza di nomina, hanno inteso dare puntuale attuazione al disposto di cui all’art. 52 Cost. secondo cui “l’adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, intesa come status del quale l’anzianità costituisce elemento integrativo” (Cassazione Civile, Sez. Lav. 1° settembre 1997 n. 8297). La valutabilità è logicamente collegata al fatto che il servizio militare obbligatorio non può essere di ostacolo all’instaurazione del rapporto di servizio.

In altre parole, proprio per impedire che l’adempimento del servizio militare di leva possa pregiudicare “la posizione di lavoro” del cittadino, le citate disposizioni normative di rango primario hanno inteso compensare il sacrificio imposto ai cittadini dichiarati idonei agli obblighi di leva che, dopo aver conseguito il titolo di studio necessario per insegnare, non hanno potuto accettare supplenze proprio per adempiere al dovere imposto dall’art. 52 della Costituzione.

E tale compensazione, in effetti, non poteva non consistere nella valutabilità del servizio di leva, purché prestato dopo il conseguimento del titolo valido per l’accesso all’insegnamento, alle medesime condizioni del servizio d’insegnamento e, pertanto, con riferimento dei relativi periodi ai corrispondenti anni scolastici.

La condizione richiesta dall’art. 2, comma 6, del D.M. n. 235 del 1° settembre 2014 e successivi, quali D.M. 640/2017 e D.M. 50/2021 di cui qui si chiede la disapplicazione in parte qua, peraltro, finirebbe per penalizzare l’aspirante di sesso maschile dichiarato idoneo alla visita di leva che, in quanto tale, non poteva ottenere alcuna supplenza, pur se in possesso del titolo di studio valido per l’insegnamento, proprio perché tenuto ad adempiere gli obblighi di leva.

E in effetti, ultimato il corso di studi necessario per conseguire il titolo d’accesso all’insegnamento, il cittadino di sesso maschile dichiarato “idoneo”, ai sensi della legge 31 maggio 1975, n. 191, aveva l’obbligo di darne tempestivamente comunicazione al Distretto Militare, che provvedeva in brevissimo tempo all’arruolamento.



Alla luce di quanto sopra, dunque, il punteggio attribuito a parte ricorrente è evidentemente errato e va rettificato. Il punteggio che avrebbe dovuto ottenere, difatti, non è 6,6 ma 12 (6 punti derivanti dalla valutazione del proprio diploma di maturità e 6 punti per il servizio militare di leva svolto dal 1994 al 1995).

Tanto è stato confermato anche dalla Suprema Corte di Cassazione con pronuncia n. 35380 del 18.11.2021 con cui viene correttamente privilegiato un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa de quo, atteso che, in base all'art. 52 comma 2, secondo periodo, della Cost., la prestazione del servizio militare obbligatorio non deve pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, in quanto diversamente opinando, ossia se il dipendente non fosse tenuto indenne dalla preclusione all'accesso agli incarichi di insegnamento, oltre che agli effetti sull'acquisizione di punteggio utile alla graduazione per futuri incarichi, l'assetto normativo di riferimento sarebbe di dubbia costituzionalità in quanto l'adempimento di doverose prestazioni verso la nazione si tradurrebbe in uno svantaggio nelle procedure pubbliche selettive.⁶

Tutto ciò premesso, il ricorrente come in epigrafe rappresentato e difeso,

⁶ In buona sostanza la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che, sia prima che dopo l'entrata in vigore dell'art. 2050 del d.lvo n. 66/2010 i dipendenti del Ministero dell'istruzione hanno sempre diritto a vedersi computare il servizio militare svolto in quanto è necessario effettuare una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, alla stregua della quale il comma 2 non si pone in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, bensì ne costituisce una mera specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali. Secondo la Cassazione infatti una contrapposizione tra quei due commi sarebbe non solo del tutto illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto), ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52 della Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi. Secondo la Suprema Corte di Cassazione pertanto una corretta interpretazione dell'assetto normativo impone di ritenere che il citato art. 2050 non contrasti con l'art. 485, comma 7, del TU. n. 297/94, per cui il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato devono essere sempre utilmente valutabili, sia ai fini della carriera che dell'accesso ai ruoli, in ogni settore ed anche se non prestati in costanza di rapporto di lavoro. L'interpretazione costituzionalmente orientata della Cassazione risulta pienamente condivisibile in quanto la Corte Costituzionale ha costantemente rimarcato che «il concetto di posizione di lavoro non deve essere considerato equivalente a quello di posto di lavoro, così da attribuire alla norma costituzionale il solo significato di garanzia di conservazione dell'occupazione; è un concetto molto più ampio, che comprende senza dubbio anche il diritto alla indennità di anzianità, quale che sia la natura o la funzione di tale indennità, e la sua misura. Di conseguenza, una disposizione di legge ordinaria ... implicante la limitazione di un diritto del prestatore d'opera in conseguenza della prestazione del servizio militare per gli obblighi di leva, deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima» (così Corte Costituzionale, 16/02/1963, n. 8).



RICORRE

affinché, Codesto Ecc.mo Tribunale adito, previa fissazione della data di udienza di comparizione delle parti e del termine per la notifica del presente ricorso e del pedissequo decreto a cura del ricorrente, contrariis reiectis, voglia così giudicare :

1. previo annullamento e/o la disapplicazione del D.M. 50/2021, nonché del D.M 640/2017 e dell'art. 2 comma 6 del D.M. n. 235 del 1° aprile 2014, ed di ogni di qualsivoglia altro atto amministrativo presupposto, connesso e/o conseguente, relativo alle domande di inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie per il personale A.T.A., nella parte in cui stabiliscono che “Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se presentati in costanza di nomina” ,
2. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento del maggior punteggio pari a punti complessivi 6 computati in virtù del servizio militare di leva svolto e, conseguentemente,
3. accertata e dichiarata l'illegittimità / nullità / inefficacia del provvedimento dei provvedimenti di pubblicazione delle graduatorie impugnati e delle relative graduatorie per la parte in cui non è stato riconosciuto il diritto del sig. Ferrazza il maggior punteggio pari a 5,4 punti, (pari alla differenza dei 6 punti effettivamente dovuti e gli 0,6 punti riconosciuti dall'Amministrazione convenuta), per il servizio militare svolto successivamente al conseguimento del titolo necessario per inserimento nelle suddette graduatorie e,
4. conseguentemente accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il corretto riposizionamento nelle predette graduatorie con il punteggio non inferiore a **punti 13,60** con riferimento al profilo AA (assistente Amministrativo) , **punti 12,60 con riferimento al** profilo CS (Collaboratore scolastico) e, conseguentemente e,
5. condannare l'amministrazione a riconoscere ed attribuire il punteggio effettivamente dovuto alla ricorrente , pari a **punti 13,60** con riferimento al profilo AA (assistente Amministrativo) , **punti 12,30** profilo CS (Collaboratore scolastico) o al diverso punteggio, maggiore o minore ritenuto da Codesto Ecc.mo giudicante e, collocando



conseguentemente il ricorrente nella relativa posizione di cui alle graduatorie di istituto di terza fascia, ai fini delle assunzioni temporanee e relativamente a tutte le scuole indicate nella domanda di partecipazione per il profilo di appartenenza.

4. condannare l'amministrazione al pagamento dei diritti, onorari e spese di giudizio, oltre CPA ed IVA ex lege con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatorio;

- in via istruttoria si

CHIEDE

A) Ammettersi interrogatorio formale dei legali rappresentanti delle controparti sulle circostanze della parte di fatto dal n. 1 al 18, del presente ricorso da intendersi integralmente qui riportate ;

B. Ammettersi prova testimoniale, senza l'inversione dell'onere, sulle stesse circostanze dell'interrogatorio formale, precedute dalla locuzione "vero che", con i seguenti testi:

1. Dirigente scolastico dell'Istituto capofila;

2. Dirigenti scolastici delle scuole prescelte dal ricorrente all'atto della domanda di inserimento in graduatoria;

3. ove ritenuto necessario da Codesto Ill.mo Giudice del Lavoro, anche ai sensi degli artt. 210 e 421 c.p.c. e salvo quanto già prodotto dalle ricorrenti ed acquisito direttamente dal sito ufficiale, si chiede di Voler ordinare alle Amministrazioni resistenti l'esibizione in giudizio:

b. del fascicolo personale della ricorrente e di tutti i provvedimenti /atti / comunicazioni la medesima riguardanti e ritenute necessaria per la definizione della controversia ivi comprese le domanda di aggiornamento per il triennio 2017/2019, poi prorogato per il trienni 2018/2021 presentata dal ricorrente .

- Con espressa riserva di agire per il riconoscimento di tutti i danni subiti a seguito dell'errato punteggio attribuito alla ricorrente ;

Si allegano:



1. domanda di inserimento ;
2. Decreto del 03.03.2021 n. 50;
3. Nota Min. Istr. 9256 del 18 marzo 2021 - Graduatorie ATA di circolo e d'istituto di terza fascia 2021-2023
4. ATA 2014 e relativi decreti ;
5. ATA 2021- Decreti impugnati;
6. Prec. Giurisprud.
7. ATA CHIETI 2021-2024 - Punteggi riconosciuti CS, AA, AT;
8. Graduatorie di Istituto ATA 3 fascia AT - Valutazione Titoli Scolastici_18_08_2021;
9. CNL;

* * * * *

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 CPC

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti i docenti già inseriti nelle vigenti graduatorie di terza fascia ATA, dell'USR Abruzzo – USP Chieti/Pescara ,in cui il ricorrente risulta inserito, valide per gli anni 2021/2024 si rende necessario notificare agli stessi il ricorso e l'emanando decreto di fissazione di udienza .

Tuttavia, sorgono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati. Rilevato che la notifica dei ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero dei docenti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per gli istanti di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 cpc, di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito ufficiale del Ministero dell'Università e della Ricerca, <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/home>; ritenuto quanto sopra, la presente difesa

fa istanza

affinché l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Chieti, valutata l'opportunità di



autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 cpc, voglia autorizzare la notifica del presente ricorso:

- quanto al MIUR – USR Abruzzo: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Competenza;
- quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito ufficiale del Ministero dell'Università e della Ricerca, <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/home>.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si precisa che la domanda ha un valore indeterminato.

Roma li

Avv. Gianni Emilio Iacobelli

